

## IVA

### **L'Iva sul biglietto di ingresso ad una manifestazione estera**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione  
**NOVITÀ IVA 2022 NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI**  
[Scopri di più >](#)

La regola Iva dei **servizi cosiddetti “generici”** esteri di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), vuole che sia il soggetto passivo che riceve il servizio ad essere **debitore dell'imposta** in base all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Pertanto, il **servizio generico** (ad esempio la **locazione e l'allestimento di uno stand** in occasione di una fiera all'estero) effettuato da un prestatore estero, è fatturato senza Iva nei confronti del committente soggetto passivo italiano.

In base all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), **debitore d'imposta** è il committente italiano che **integrerà la fattura** ricevuta se il prestatore è comunitario o **emetterà autofattura** se il prestatore è extra comunitario.

Il documento dovrà essere **registrato sia nel registro Iva vendite che in quello degli acquisti**. L'operazione dovrà essere comunicata in formato xml tramite SdI con il **Tipodocumento TD17**, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento della fattura del prestatore comunitario o all'effettuazione dell'operazione se il prestatore è extracomunitario.

Non tutti i servizi relativi alla fiera estera hanno lo stesso trattamento, si pensi alle **spese di albergo**, di **ristorazione**, al **noleggio auto a breve termine** e al **biglietto di ingresso alla fiera**.

Il **diritto di accesso** ad una manifestazione, ad esempio, rientra nelle previsioni dei **servizi “in deroga”**. In particolare, l'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#) tratta il **tema della territorialità** relativa alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

In deroga a quanto stabilito dall'[articolo 7-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972](#):

- le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

eductive, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti **rese a committenti non soggetti passivi**, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle **prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili**, nonché alle relative **prestazioni accessorie**;

b) le **prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le **prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso**, rese a **committenti soggetti passivi** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si **svolgono le manifestazioni**

La norma deriva dalle disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione Ue n. 282/2011 del consiglio del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 32 del Regolamento specifica che i **servizi relativi all'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel **concedere un diritto d'accesso** ad una manifestazione **in cambio di un biglietto o di un corrispettivo**, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Si fa riferimento, a quanto segue:

- il **diritto d'accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre** nonché ad altre manifestazioni culturali affini;
- il **diritto d'accesso a manifestazioni sportive** quali partite o competizioni;
- il **diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche** quali conferenze e seminari.

Non rientra nella disposizione l'**utilizzazione di impianti**, quali sale da ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamento di una quota d'iscrizione.

L'articolo 33 precisa che i **servizi accessori** di cui all'articolo 53 della Direttiva 2006/112/CE comprendono i **servizi in relazione diretta con l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo.

Tali servizi accessori comprendono in particolare l'utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma **non comprendono i semplici servizi di intermediari** relativi alla vendita di biglietti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, l'Agenzia delle entrate (circolare 37/E/2011, paragrafo 3.1.4) indica, in via esemplificativa, che debbano essere considerati **connessi con**

**l'accesso** ad una manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima.

L'articolo 53 della Direttiva 2006/112/UE citato stabilisce che il luogo delle prestazioni di **servizi per l'accesso a manifestazioni** culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e **servizi accessori** connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è **il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente**.

L'**articolo 54 della Direttiva** indica che il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che **non è soggetto passivo** è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

La recente [risposta 353/2022](#) specifica che la possibilità alternativa di partecipare a distanza ad un evento live rientra comunque nel perimetro dell'**articolo 7-quinquies**.

La **modalità di partecipazione a distanza** non comporta la fruizione di una prestazione di servizio differente da quella offerta rispetto a chi partecipa all'evento in presenza, dato che ciascun partecipante, seppur con modalità differenti, ha **egualmente la possibilità di assistervi e di parteciparvi, con annessa possibilità per ciascun partecipante di interagire con i relatori**.

Le prestazioni di servizi in deroga ricevute in base all'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#) sono registrate senza reverse charge e non confluiscono in Liquidazione periodica o in dichiarazione annuale Iva.

Tali operazioni, **se di importo non superiore a 5.000 euro**, possono **non essere comunicate allo SdI tra le operazioni transfrontaliere**, secondo le semplificazioni del D.L. 73/2022; per importi superiori invece la comunicazione viene effettuata con il **codice TD17** e Natura operazione N2.2, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate.